



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-06-2019 (punto N 5)

Delibera

N 715

del 03-06-2019

Proponente

ENRICO ROSSI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

MONICA BARNI

VITTORIO BUGLI

DIREZIONE GENERALE DIREZIONE GENERALE DELLA GIUNTA REGIONALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Antonio Davide BARRETTA

Estensore Antonio Davide BARRETTA

Oggetto

L.R. 25/1998: indirizzi all'amministrazione regionale, all'ESTAR e agli enti ed agenzie regionali per l'eliminazione della plastica monouso.

Presenti

ENRICO ROSSI

STEFANO CIUOFFO

MARCO REMASCHI

VITTORIO BUGLI

FEDERICA FRATONI

STEFANIA SACCARDI

VINCENZO CECCARELLI

CRISTINA GRIECO

MONICA BARNI

LA GIUNTA REGIONALE

Visto l'articolo 9 della Costituzione per il quale la Repubblica tutela il paesaggio;

Vista le seguenti lettere dell'articolo 4 dello Statuto per il quale la Regione persegue tra le finalità prioritarie:

l) "il rispetto dell'equilibrio ecologico, la tutela dell'ambiente e del patrimonio naturale";

nbis) la promozione dell'economia circolare, quale modello economico idoneo a rigenerarsi da solo, attraverso la valorizzazione degli scarti di consumo, l'estensione del ciclo vita dei prodotti, la condivisione delle risorse, l'impiego di materie prime seconde e l'uso di energia da fonti rinnovabili";

Visto l'articolo 50 dello Statuto per il quale "le funzioni amministrative riservate alla Regione, nel rispetto del principio di sussidiarietà, possono essere esercitate anche tramite enti, aziende, agenzie e altri organismi pubblici dipendenti, istituiti e ordinati con legge regionale";

Vista la direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero che obbliga gli Stati membri ad adottare le misure necessarie per conseguire sul loro territorio una riduzione sostenuta dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero

Vista la direttiva, n. 2018/852/UE, direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2018 che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio prescrivendo, tra l'altro, che "gli Stati membri adottano misure volte a incoraggiare l'aumento della percentuale di imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato, nonché dei sistemi per il riutilizzo degli imballaggi in modo ecologicamente corretto e nel rispetto del trattato, senza compromettere l'igiene degli alimenti né la sicurezza dei consumatori";

Visto l'articolo 9 bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno) contenente "Disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2015/720 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che modifica la direttiva 94/62/CE per quanto riguarda la riduzione dell'utilizzo di borse di plastica in materiale leggero. Procedura d'infrazione n.2017/0127";

Vista la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019, ed in particolare :

a) articolo 1: Gli obiettivi della presente direttiva sono prevenire e ridurre l'incidenza di determinati

prodotti di plastica sull'ambiente, in particolare l'ambiente acquatico, e sulla salute umana, nonché promuovere la transizione verso un'economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e sostenibili, contribuendo in tal modo al corretto funzionamento del mercato interno;

b) articolo 4: Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conseguire una riduzione ambiziosa e duratura del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato, in linea con gli obiettivi generali della politica dell'Unione in materia di rifiuti, in particolare la prevenzione dei rifiuti, in modo da portare a una sostanziale inversione delle crescenti tendenze di consumo;

Tali misure intendono produrre entro il 2026 una riduzione quantificabile del consumo dei prodotti di plastica monouso, elencati nella parte A dell'allegato, sul territorio dello Stato membro rispetto al 2022. Entro due anni dall'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri preparano una descrizione delle misure adottate, la notificano alla Commissione e la rendono pubblica. Ogni Stato membro monitora i prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato immessi sul mercato e le misure di riduzione adottate in vista di definire obiettivi quantitativi vincolanti a livello di Unione per la riduzione del consumo.

c) articolo 5: gli Stati membri vietano l'immissione sul mercato dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte B dell'allegato e dei prodotti di plastica oxo-degradabile;

Preso atto che:

A) l'Allegato A alla citata direttiva UE prevede i seguenti "Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 4 sulla riduzione del consumo:

- 1) Tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
- 2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - i) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - ii) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e
 - iii) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti";

B) l'Allegato B alla citata direttiva UE prevede i seguenti "Prodotti di plastica monouso di cui all'articolo 5 sulle restrizioni all'immissione sul mercato":

- 1) Bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
- 2) posate (forchette, coltelli, cucchiari, bacchette);
- 3) piatti;
- 4) cannuce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
- 5) agitatori per bevande;
- 6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
- 7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti:
 - i) destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
 - ii) generalmente consumati direttamente dal recipiente; e

- iii) pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
- 8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
 - 9) tazze per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi.

Dato atto che la citata direttiva entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e che gli Stati membri disporranno di due anni per recepire la legislazione nel loro diritto nazionale;

Considerato pertanto che le nuove regole prevedono misure diverse da applicare a prodotti diversi dettagliati nell'allegato alla Direttiva e introducono:

- a) misure volte a ridurre il consumo di contenitori per alimenti e tazze per bevande in plastica e marcatura ed etichettatura specifiche di alcuni prodotti;
- b) regimi di responsabilità estesa dei produttori riguardanti i costi di rimozione dei rifiuti, applicati a prodotti, come i filtri dei prodotti del tabacco e gli attrezzi da pesca;
- c) un obiettivo di raccolta separata delle bottiglie di plastica o imballaggi compositi per bevande, del 77% entro il 2025 e del 90% in peso sull'immesso al consumo entro il 2029 a livello nazionale (viceversa la direttiva 2018/852/UE che modifica l'articolo 6 della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi individua nuovi obiettivi di riciclaggio per la plastica al 50% al 2025 e al 55% al 2030 che sono in capo ai produttori e utilizzatori di imballaggi)
- d) l'introduzione di prescrizioni di progettazione per garantire che i tappi rimangano fissati alle bottiglie;
- e) l'obiettivo di integrare il 25% di plastica riciclata nelle bottiglie in PET a partire dal 2025 calcolato come media per tutte le bottiglie in PET immesse sul mercato nel territorio dello Stato membro in questione e il 30% in tutte le bottiglie di plastica a partire dal 2030.

Preso atto della comunicazione della Commissione Europea "Strategia europea per la plastica nell'economia circolare" del 16 gennaio 2018 (COM/2018/028) dove tra l'altro si legge che:

- a) Ogni anno vengono generati in Europa circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui meno del 30% sono raccolti a fini di riciclaggio;
- b) Secondo le stime, la produzione di plastica e l'incenerimento dei rifiuti di plastica generano complessivamente circa 400 milioni di tonnellate di CO₂ l'anno;
- c) grandissime quantità di rifiuti di plastica, generati sia sulla terraferma che in mare, si disperdono nell'ambiente, causando ingenti danni economici e ambientali. A livello mondiale, ogni anno finiscono negli oceani da 5 a 13 milioni di tonnellate di plastica (che rappresentano dall'1,5% al 4% della produzione mondiale di questo materiale). Si stima che la plastica rappresenti oltre l'80% dei rifiuti marini;

Ricordato che il considerando n. 1 della citata direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2019 ricorda che "la Strategia europea per la plastica rappresenta un passo avanti verso l'istituzione di un'economia circolare in cui la progettazione e la produzione di plastica e di prodotti di plastica rispondano

pienamente alle esigenze di riutilizzo, riparazione e riciclaggio, e in cui siano sviluppati e promossi materiali più sostenibili”;

Visto l’articolo 3-quater del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che prevede che ogni attività umana giuridicamente rilevante, ai sensi del codice dell’ambiente, deve conformarsi al principio dello sviluppo sostenibile, al fine di garantire che il soddisfacimento dei bisogni delle generazioni attuali non possa compromettere la qualità della vita e le possibilità delle generazioni future ;

Visto il Programma Regionale di sviluppo 2016-2020 approvato con risoluzione del Consiglio regionale 15 marzo 2017, n. 47 dove si legge che “l’azione regionale in materia ambientale, in perfetta linea con la programmazione europea 2014-2020, colloca la lotta al cambiamento climatico come priorità d’intervento declinandola all’interno di due direttrici principali. La prima di sostegno verso un’economia a basse emissioni di CO₂ e quindi di contrasto ai cambiamenti climatici anche attraverso la diffusione di una economia circolare. La seconda, di promozione di azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, attraverso la mitigazione degli effetti e aumentando la capacità di resilienza del sistema”;

Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia di economia circolare. Modifiche alla l.r. 1/2015);

Visto il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) per il quale alla Regione, alle province e alla Città metropolitana di Firenze, ai i comuni e agli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi “è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere”;

Visto l’articolo 1, comma 8 della legge regionale 22 maggio 2009, n. 26 (Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione Toscana) per il quale con deliberazioni della Giunta regionale “è data attuazione alle norme comunitarie che modificano esclusivamente caratteristiche di ordine tecnico di direttive o di altri atti comunitari già recepite nell’ordinamento nazionale o regionale”;

Visto altresì l’articolo 10, comma 3, della Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) per il quale la Giunta regionale impartisce direttive alle aziende sanitarie;

Visti infine i seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici):

1) art. 34 (Criteri di sostenibilità energetica e ambientale): “1. Le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione progettuale e di gara, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei [criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare](#) e conformemente,

in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, anche a quanto specificamente previsto nell'[articolo 144](#). 2. I criteri ambientali minimi definiti dal decreto di cui al comma 1, in particolare i criteri premianti, sono tenuti in considerazione anche ai fini della stesura dei documenti di gara per l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'[articolo 95, comma 6](#)";

2. art. 144 (Servizi di ristorazione) per il quale circa i "I servizi di ristorazione La valutazione dell'offerta tecnica tiene conto, in particolare, degli aspetti relativi a fattori quali la qualità dei generi alimentari con particolare riferimento a quella di prodotti biologici, tipici e tradizionali, di quelli a denominazione protetta, nonché di quelli provenienti da sistemi di filiera corta e da operatori dell'agricoltura sociale, il rispetto delle disposizioni ambientali in materia di green economy, dei criteri ambientali minimi pertinenti di cui all'[articolo 34 del presente codice](#) e della qualità della formazione degli operatori ";

Ricordate:

1. la proposta di legge n. 4 del 4-3-2019 dalla Giunta regionale "Disposizioni in materia di economia circolare per i rifiuti e modifiche alla legge regionale 29 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549)" (atti Consiglio n. 348);

2. la deliberazione n. 160 del 26 febbraio 2018 ad oggetto "Approvazione dello schema di Protocollo di intesa tra Regione Toscana, il Ministero dell'Ambiente, la Direzione Marittima della Toscana, l'Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, Unicoop Firenze, Legambiente, CFT Cooperativa di Facchinaggio e di Trasporto, Labromare e REVET per la realizzazione del progetto sperimentale Tuscany Fishing for Litter - Arcipelago Pulito" volto a promuovere un percorso per individuare modalità attraverso le quali affrontare il problema dei rifiuti in mare e del ruolo dei pescatori nella pratica del "fishing for litter";

3. La deliberazione 684 del 20 maggio 2019 ad oggetto "Protocollo di intesa tra Regione Toscana, ANCI e Associazioni Balneari" che impegna Regione, Associazioni Balneari ed ANCI a impedire l'utilizzo nelle spiagge toscane di posate (forchette, coltelli, cucchiali, bacchette), piatti, cannucce, mescolatori per bevande, contenitori per alimenti, tazze e bicchieri in plastica mono-uso e, in coerenza con la disposizione di cui al precedente punto, i locali (bar, ristoranti ecc.) con accesso alla spiaggia, si impegnano a fornire, ai fini della somministrazione dei pasti, posate (forchette, coltelli, cucchiali, bacchette), piatti, cannucce, mescolatori per bevande, contenitori per alimenti, tazze e bicchieri se monouso, in materiale compostabile;

Considerato che già in occasione di importanti affidamenti di servizi operati dall'Ente di supporto tecnico-amministrativo regionale (ESTAR) sono stati raggiunti importanti traguardi sul piano della riduzione o eliminazione delle componenti monouso in plastica, come ad esempio nel caso della ristorazione ospedaliera;

Preso atto, infatti, che nelle mense per i dipendenti del Servizio Sanitario Regionale (SSR) le componenti monouso in plastica quasi del tutto assenti o hanno un uso occasionale;

Rilevato altresì che, sempre per ciò che concerne il SSR, nell'ambito della ristorazione per i degenti, a fianco ad un uso assolutamente prevalente di componenti riutilizzabili, residua una piccola percentuale di materiale in plastica monouso che risulta spesso legata a specifiche esigenze cliniche e sanitarie;

Preso atto che il DSU Toscana presso il servizio Ristorazione a gestione diretta per gli studenti universitari ha da anni intrapreso un'opera di riduzione significativa e progressiva dell'utilizzo di materiale monouso sia mediante importanti investimenti sulle attrezzature e macchine di lavaggio di materiale riutilizzabile in porcellana, acciaio e policarbonato trasparente che installando nelle mense di medio-grandi dimensioni erogatori di acqua a consumo libero, limitando di conseguenza quasi esclusivamente al servizio pasti in asporto l'uso di materiale e bottiglie in plastico e simili;

Considerato, altresì, che l'Azienda per il Diritto allo Studio Universitario, per quanto concerne la Ristorazione a gestione indiretta, prevede già negli atti di gara l'obbligatorietà del rispetto dei C.A.M., come criteri ambientali "di base" ed individua, di norma, tra i criteri di valutazione dell'offerta tecnica la previsione di elementi migliorativi relativi a "Misure ulteriori per contenere l'impatto ambientale" e, per le mense gestite direttamente, la richiesta di fornitura di generi alimentari di ulteriori articoli ai sensi dei punti 5.3.1 e 5.4.4. dell'allegato PANGPP e l'inserimento dei criteri di valutazione di sostenibilità ambientale (descrizione di tipologia dei mezzi di trasporto, degli imballaggi utilizzati e possesso di certificazione ambientale) con l'obiettivo di acquistare derrate alimentari derivanti da processi di produzione a ridotto impatto ambientale;

Preso atto che, anche in conseguenza dell'introduzione nelle gare di appalto dei servizi di ristorazione dei criteri premianti sopra ricordati, in parte delle mense ARDSU a gestione indiretta, specie in quelle di maggiori dimensioni, sono state adottate soluzioni organizzative che consentono l'utilizzo di piatti e stoviglie in materiale lavabile;

Valutato doveroso ed opportuno, in applicazione dell'articolo 4 della l.r. 25/1998 ed in attuazione della direttiva 2019 sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente, dare ulteriore slancio al processo che conduca all'eliminazione nelle proprie mense di contenitori e stoviglie a perdere, per la Giunta regionale, gli enti dipendenti e di quelli del Servizio Sanitario regionale,

a voti unanimi,

DELIBERA

1. di dare mandato alle direzioni e ai settori competenti della Giunta regionale, all'ESTAR, a tutti gli enti dipendenti ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto regionale:

a) di prevedere, ai sensi del d.lgs 50/2016, nei capitolati di gara per forniture e servizi:

i. la progressiva riduzione dell'utilizzo di prodotti o componenti monouso in plastica di cui all'Allegato A della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019;

ii. la eliminazione dei prodotti di cui all'Allegato B della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019;

iii. la riduzione o eliminazione di imballaggi in plastica in applicazione della Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio e successive modifiche e integrazioni;

b) di includere tra i criteri premiali di valutazione delle offerte, inclusi i casi in cui l'affidamento avvenga in base alla valutazione dei costi del ciclo di vita dei beni, la responsabilizzazione dei fornitori sui seguenti temi:

i. adozione di misure di sensibilizzazione, quali in via esemplificativa, diffusione di informazioni sui sistemi di riutilizzo dei beni, disponibilità di alternative riutilizzabili, incidenza sull'ambiente, impatto dei metodi impropri di smaltimento dei rifiuti, ed assunzione dei relativi costi;

ii. incentivazione della raccolta differenziata ed adozione di politiche di riciclo e riutilizzo, con assunzione dei relativi oneri;

iii. rimozione dei rifiuti dispersi ed il successivo trattamento di tali rifiuti;

iv. riduzione o eliminazione di confezionamenti e/o imballaggi in plastica ed incentivazione di alternative riutilizzabili.

2. La riduzione degli imballaggi di cui al punto iii della lettera a del punto precedente non si applica ad ESTAR per ciò che concerne i farmaci ed i dispositivi medici, con particolare riferimento a quelli impiantabili attivi di cui alla direttiva 90/385/CEE, di quelli previsti nella direttiva 93/42/CEE e nel regolamento UE n. 609/2013 relativo agli alimenti destinati ai lattanti ed ai bambini della prima infanzia, agli alimenti ai fini medici speciali ed ai sostituti dell'intera razione alimentare e comunque, sia per ESTAR che per l'Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario, in tutti i casi in cui il confezionamento sia oggetto di apposita autorizzazione ministeriale o di altra autorità pubblica e fatti salvi i casi legati alla normativa sugli igiene degli alimenti e sicurezza alimentare Reg. CE 852/04, come presidiati dalle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 del d.lvo. 193/2007;

3. Dal 1° ottobre 2019, fatti salvi l'utilizzo delle scorte già in essere alla data di adozione della presente deliberazione e i casi legati alla normativa sugli igiene degli alimenti e sicurezza alimentare di cui al Regolamento CE 852/04 come presidiati dalle sanzioni di cui ai commi 7 e 8 del d.lvo. 193/2007:

a) è operativo il divieto di utilizzo dei prodotti della parte B dell'allegato della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente approvata in via definitiva dal Consiglio il 21-5-2019 ;

b) i destinatari della presente deliberazione adottano misure per conseguire una riduzione del consumo dei prodotti di plastica monouso elencati nella parte A dell'allegato della medesima direttiva;

4. che la Giunta regionale approva entro il 30 settembre ed attua attraverso i destinatari della presente deliberazione un programma di iniziative ed azioni volte a favorire soluzioni alternative all'uso di bottiglie in plastica per il consumo di acqua sia nei servizi di ristorazione che per le necessità dei propri dipendenti ed utenti;

5. La Direzione Ambiente ed Energia, in collaborazione con le direzioni Cultura e Ricerca, Istruzione e Formazione, Organizzazione Sistemi Informativi, Diritti di cittadinanza e coesione sociale per le rispettive competenze, è incaricata del presidio sui divieti di cui ai punti precedenti attraverso la costituzione di un Tavolo per il monitoraggio dell'osservanza del presente atto;

6. la Direzione Ambiente ed Energia redige una relazione entro sei mesi dall'adozione della presente deliberazione;

7. di riservarsi, dopo l'esame della relazione di cui al punto 6, ulteriore deliberazione per eventuali iniziative per la decurtazione di contributi o sovvenzione di benefici corrisposti dalla Regione agli enti inadempienti.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

Il Direttore
Edo Bernini

Il Direttore
Paolo Baldi

Il Direttore
Roberto Ferrari

Il Direttore
Carlo Tomassini